



Belforte all'Isauro - Carpegna - Frontino - Lunano - Mercatino Conca - Monte Cerignone - Monte Grimano Terme - Sassocorvaro

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
IN FORMA ASSOCIATA

Approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 71/2015

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento è relativo alla gestione in forma associata delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione (da ora **NdV**), per lo svolgimento dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 286/1999; dal TUEL n. 267/2000 artt. 107, comma 7 e 147 e del D.Lgs. n. 150/2009.

ART. 2 – FINALITA'

1. La gestione associata dei compiti del NdV ha come finalità:
 - a) supportare gli organi di governo dell'ente nella verifica dell'attuazione dei programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
 - b) valutare l'attività dei dirigenti, titolari di Posizione Organizzativa ed Alte Professionalità in relazione ai risultati di attività conseguiti ed alle competenze dimostrate, definendo criteri comuni di metodologia e di valutazione;
 - c) collaborare alla definizione delle metodologie di misurazione e valutazione del personale dipendente, proponendo eventuali modifiche o integrazioni;
 - d) accertare le effettive disponibilità di bilancio determinatesi a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione, destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance e di qualità;
 - e) valutare l'esame consuntivo dei progetti finalizzati e la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo.
2. L'organizzazione del servizio associato assicura una semplificazione di tutte le procedure e un progressivo sviluppo omogeneo in materia di gestione delle risorse umane e nella corretta valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti.

ART. 3 – PRINCIPI

1. La gestione associata del NdV deve seguire i principi di seguito elencati:
 - semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - standardizzazione delle procedure;
 - uniformare la metodologia e la modulistica relativa alla valutazione delle figure in servizio;
 - progressiva uniformazione dei modelli dei Piani Esecutivi di Gestione - PEG (o altro strumento analogo in vigore negli enti) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi – PDO.

ART. 4 – FUNZIONI

1. Il NdV opera in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa ed espleta le seguenti funzioni:
 - a) supporta l'amministrazione ed il responsabile alla definizione degli obiettivi
 - b) valutazione delle prestazioni dei Dirigenti, dei Titolari di Posizione organizzativa e delle Alte Professionalità degli Enti, nell'ottica di attribuzione della retribuzione di risultato;
 - c) predisposizione di idonei indicatori di riferimento;
 - d) esamina e si esprime in merito alle eventuali osservazioni presentate dai dipendenti in merito al processo di valutazione;
 - e) propone, se richiesta all'organo di vertice dell'Amministrazione (sindaco o presidente CM) la valutazione del Segretario comunale o generale, applicando il manuale relativo alle Posizioni Organizzative;
 - f) supporta i dirigenti/Titolari di PO per la predisposizione di metodologia di valutazione omogenee;
 - g) ogni altra funzione demandata dalla legge, dallo statuto dell'ente, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Il NdV riferisce periodicamente al Sindaco o al presidente CM sul proprio operato. Dispone di una sede presso ognuno degli Enti convenzionati ove si riunisce, di norma, 2 volte all'anno o ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta dell'amministrazione. Per la sua attività si avvale della collaborazione dei responsabili del servizio personale e del responsabile del servizio finanziario di ciascun ente.

ART. 5 – COMPOSIZIONE

1. Il NdV è composto da un massimo di tre membri, così meglio indicati:

- a) Dal Segretario o altra figura indicata da ciascun ente, sulla base delle norme regolamentari in vigore, con compiti di presidente;
 - b) uno o due esperti scelti tra figure estranee alle amministrazioni associate, dotate di idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di valutazione e controllo di gestione;
2. Gli esperti sono nominati con provvedimento del Presidente CM (Ente capo-convenzione) sentito il Comitato di Indirizzo e Coordinamento di cui al successivo art.8.

ART. 6 - PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Presidente del NdV svolge i seguenti compiti:
- a) convoca e presiede le riunioni;
 - b) sovrintende al buon funzionamento del NdV;
 - c) intrattiene i necessari rapporti con gli organi del proprio Ente;
 - d) firma gli atti ufficiali;
 - e) trasmette a ciascun Sindaco/Presidente CM una relazione contenente i risultati dell'attività di valutazione.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il NdV viene convocato dal Presidente che ne determina anche l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i componenti in carica.
2. Per la validità delle decisioni o dei pareri, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; nei casi di parità prevale il voto di chi la presiede.
3. Il Presidente si astiene dalla seduta quanto il NdV deve procedere alla sua valutazione

ART. 8 - COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

1. I Sindaci dei Comuni e il Presidente della Comunità Montana o i loro delegati aderenti all'Ufficio associato formano un comitato di indirizzo e coordinamento sull'attività del servizio.
2. Il Comitato:
- a) esercita funzioni di verifica e controllo sul corretto funzionamento del NdV;
 - b) formula criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni affidate al NdV;
 - c) propone ai Consigli dei Comuni associati eventuali modifiche alla convenzione.
3. I Sindaci membri del comitato restano in carica fino alla cessazione del mandato e i loro delegati fino a che resta in carica il delegante ovvero fino a sostituzione con altri delegati.

ART. 9 – DURATA

1. L'ufficio associato decorre dalla data di adesione di ogni singolo comune e scade il 31 dicembre 2018.
2. Gli enti associati possono recedere con apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione da trasmettere almeno tre mesi prima all'ente capo-convenzione.
3. Il recesso è operativo, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo e il NdV è tenuto a completare le procedure di misurazione e valutazione relative all'ultimo anno di adesione alla convenzione dell'ente che recede.

ART. 10 – ENTE CAPO-CONVENZIONE

1. Per la gestione dei compiti derivanti dalla gestione in forma associata del NdV viene individuato come ente capo-convenzione la Unione Montana del Montefeltro;
2. L'ente capo-convenzione, per il supporto tecnico, potrà avvalersi, previo separato accordo, dell'Ufficio Unico dei Controlli Interni, già operante nel Comune di Sant'Angelo in Vado;
3. L'ente capo-convenzione istituirà apposito centro di costo nel proprio bilancio.

ART. 11 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Tutti gli oneri afferenti la gestione del NdV saranno addebitati al relativo centro di costo dell'ente capo-convenzione che ne chiederà il rimborso agli enti aderenti per la quota di propria spettanza, come indicato nella relativa convenzione allegata alla delibera di G.U n. 71/2015

2. I costi potranno essere aggiornati su conforme deliberazione da parte della conferenza dei sindaci da trasmettere ai singoli comuni preventivamente rispetto all'approvazione del bilancio annuale di previsione.

ART. 12 - INGRESSO DI NUOVI ENTI

1. Si prevede la possibilità per altri enti di aderire al NdV in date successive alla sua istituzione in forma associata, con apposita deliberazione consiliare, previa intesa con l'ente capofila.
2. La compartecipazione dei nuovi enti alle spese di funzionamento del servizio associato resta disciplinata al precedente art. 11.
3. L'entrata di nuovi enti non può determinare, in ogni caso, oneri aggiuntivi di nessuna natura per gli enti di prima adesione.

ART. 13 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Il NdV accede ai documenti amministrativi ed al sistema informatizzato di gestione degli stessi. Può, inoltre, ottenere dagli Uffici di ogni settore/servizio qualsiasi atto o notizia.
2. Il NdV può effettuare e disporre verifiche ed accertamenti diretti.

ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il NdV è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualsiasi titolo, per i soli fini dettati dalla presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le proprie finalità.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra gli Enti aderenti, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente regolamento, viene rimessa alla determinazione del Comitato di Indirizzo e Coordinamento di cui al precedente art. 8.